



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 107 del 07/10/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NELLA VIA SERPENTARA PRESSI VIA SCUOLA ELEMENTARE AREA AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI COSTRUZIONE EDIFICO USO SCUOLA RESIDENZA DEL SOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con mail del 7 ottobre 2024 è pervenuta da parte dell'ufficio Lavori Pubblici, una richiesta di istituzione del divieto di sosta e fermata nella via Serpentara, pressi scuola primaria, nell'area dedicata a parcheggi, dal giorno 7 ottobre 2024 e sino ad ultimazione dei lavori, al fine di consentire la costruzione di un nuovo edificio scolastico;

Dato atto che l'ufficio lavori Pubblici necessita di delimitare l'area cantiere come si evince dal prospetto e dagli allegati alla richiesta;

Considerato che l'area antistante al cantiere per la quale si richiede il divieto di sosta è necessario al fine di creare un accesso ai mezzi da lavoro che;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

A decorrere dal giorno 7 Ottobre 2024 sino ad ultimazione dei lavori, l'istituzione del divieto di sosta e fermata nella via Serpentara, area parcheggi, nei pressi della scuola primaria, , riguardanti la costruzione di un nuovo edificio scolastico.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

Ely Sistemi Project

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia